

PROTOCOLLO INTERPRETATIVO DELLE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MANCANZA DI LAVORO PER L'ANNO 2010 NELL'ARTIGIANATO VENETO

Il giorno **18 gennaio 2010** presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, assistito dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuriato e da Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Gerardo Colamarco, dal segretario regionale Grazia Chisin e da Giannino Rizzo.

Premessa

Posto che le parti soprarichiamate hanno raggiunto un'intesa nella data del 4 dicembre 2009 per supportare le loro articolazioni territoriali nel riavviare lo strumento della disoccupazione per i dipendenti sospesi nell'artigianato per mancanza di lavoro dal 1 gennaio 2010

Tenuto conto che l'elevato volume di richieste finora pervenute tramite le associazioni artigiane alle OOSS ha permesso di operare un processo di approfondimento su alcune casistiche che vanno meglio definite rispetto allo strumentario in essere

Le parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) Il complesso degli accordi interconfederali regionali nell'artigianato fin qui siglati indirizza la gestione degli ammortizzatori sociali attraverso l'intervento di Ebav, verso un controllo



sociale svolto dalle parti per assicurare la piena rispondenza delle procedure e delle risorse messe a disposizione da Ebav agli accordi sottoscritti. In questo quadro, congiuntamente definito dalle parti, vanno lette le disposizioni contenute nell'accordo interconfederale del 4 dicembre soprarichiamato.


Pertanto le parti confermano ad Ebav che potranno essere liquidate le pratiche di sospensione solo qualora sia stata svolta integralmente la procedura vale a dire la comunicazione dell'avvenuta richiesta di sospensione da parte dell'azienda ad una associazione provinciale e la successiva comunicazione della medesima all'ente bilaterale ed alle OOSS.. Peraltro l'invio da parte delle associazioni artigiane della suddetta comunicazione esaurisce la previsione contenuta all'art. 4 nell'accordo interconfederale regionale soprarichiamato. Analogamente saranno accettati e liquidati da EBAV i modelli. D06 che provengono esclusivamente dagli sportelli EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

- 2) Le parti confermano altresì che la prestazione Ebav inerente la sospensione per mancanza di lavoro viene erogata a tutti i lavoratori (operai, impiegati ed apprendisti), indipendentemente dai requisiti in loro possesso per l'accesso alla indennità di disoccupazione nei limiti temporali previsti dall'accordo sopracitato.
- 3) La procedura riguardante l'invio del mod. D06 ad Ebav da parte degli sportelli sindacali va completata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio effettivo della sospensione. In questo senso viene confermato il punto 8 dell'accordo regionale sopracitato in raccordo con il punto d) dell'art. 5. Comunque le parti segnaleranno ad Ebav il necessario temperamento nella valutazione delle date di inoltro, tenuto conto anche della fase di sperimentazione della procedura, avvenuta in maniera concomitante alle festività di fine d'anno.
- 4) Qualora nelle imprese interessate alle procedure di sospensione per mancanza di lavoro uno o più lavoratori siano sprovvisti dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione, le parti confermano la validità della procedura di sospensione per gli stessi lavoratori, salvo diversamente eventualmente disposto nel verbale redatto in sede sindacale ex art. 411 cpc che può prevedere per detti lavoratori l'accesso alla CIG in deroga.
- 5) In adempimento all'art. 5 punto 2 dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009, che prevede l'erogazione di un sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati per ragioni oggettive, le parti hanno definito i seguenti importi:

entità del contributo giornaliero	(operai ed impiegati)	€ 9,50
entità del contributo giornaliero	(apprendisti)	€ 5,60

Detti importi saranno erogati per ogni giornata di effettiva disoccupazione, comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

A tal riguardo si ricorda che sulla base dell'art. 5 dell'accordo sopracitato, gli importi saranno tassativamente erogati sino a capienza del fondo e pertanto il CdA dell'Ente predisporrà in tal senso apposite e rigorose modalità applicative.



CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO